



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 49 del 1 febbraio 2017**

Oggetto: Procedimento sanzionatorio nei confronti dell'Azienda Policlinico Umberto I° di Roma per omessa adozione dell'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) relativi al triennio 2016-2018.

Fascicolo UVMAC/S/2386/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'1 febbraio 2017;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione 2013, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, il successivo aggiornamento di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e il Piano nazionale anticorruzione 2016, di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella versione vigente alla data di scadenza dell'adempimento di che trattasi, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale dell'Azienda Policlinico Umberto I°, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

nella apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, dell’aggiornamento del PTPC e del PTTI relativi al triennio 2016-2018;

- Vista la nota del 20.6.2016 protocollo n. 97336 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell’Autorità per omessa adozione dell’aggiornamento del PTPC e del PTTI relativi al triennio 2016-2018 ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, indirizzata all’RPCT dell’Azienda Policlinico Umberto I° e la contestuale richiesta al medesimo RPCT di notificare la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 14 della legge 689/1981, al Direttore Generale, quali soggetti obbligati alla redazione e adozione del PTPC e PTTI, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento sanzionatorio, e con la quale sono state chieste le motivazioni che hanno impedito la tempestiva adozione ed approvazione documenti citati;
- Visto il mancato riscontro all’Autorità entro i termini prescritti;
- Rilevato, in relazione ad altra istruttoria, la sussistenza di disguidi logistici funzionali, nell’ambito dell’Azienda, che hanno impedito una corretta acquisizione della notifica;
- Vista la nota n. 144721 del 4.10.2016 con la quale si è provveduto ad effettuare una nuova notifica al Direttore Generale;
- Visto il riscontro del Direttore Generale e del RPCT acquisito ai prott. 152075 del 17.10.2016 e 154885 del 20.10.2016, con le quali è stata, altresì, richiesta audizione;
- Vista l’integrazione del contraddittorio nei confronti del precedente RPC e RT con nota prot. 164272 dell’8.11.2016 con la quale è stato notificato l’avvio del procedimento sanzionatorio;
- Vista la richiesta di audizione presentata dal precedente RPC e RT con nota prot. 175289 del 25.11.2016;
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

✓ Le verifiche condotte sul sito istituzionale dell’Azienda Policlinico Umberto I°, effettuate in data 1° giugno 2016 e in data 4 ottobre 2016, hanno consentito di accertare l’omissione della redazione, dell’approvazione e della pubblicazione del PTPC/PTTI per il triennio 2016-2018, oltre a quella pregressa del triennio 2015/2017.

✓ Sono da considerare i differenti comportamenti tenuti dai diversi “soggetti obbligati” secondo quanto disposto dall’art. 11 della Legge n. 689/1981; pertanto:

- con riferimento all’attuale RPCT, avv. [omissis], insediatosi in data 7 marzo 2016, nel corso dell’audizione tenutasi in data 27 ottobre 2016, sono emerse le rilevanti difficoltà incontrate dal RPCT e dall’ufficio nell’espletamento dei compiti e funzioni in materia prevenzione della corruzione e trasparenza, dovute, *in primis*, alla carenza di un’idonea



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

struttura organizzativa di supporto al RPCT. Difatti, è stato rappresentato che il settore legale svolge una molteplicità di attività che comprendono, oltre alla già citata attività in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche l'attività di gestione del contenzioso che è di rilevante entità; tuttavia, l'ufficio dell'avvocatura è dotato di un numero esiguo di risorse umane, che nel corso dell'anno si sono ridotte di oltre la metà, passando da 7 a 3 unità. A tali difficoltà, si aggiungono quelle ulteriori ascrivibili al fatto che il precedente Responsabile ha concluso l'incarico senza lasciare le consegne all'attuale RPCT. In proposito, è stato evidenziato che in passato la direzione competente aveva ripetutamente richiesto alla regione Lazio l'assegnazione di nuove risorse umane ma sul punto la Regione non si è dimostrata disponibile. È stato rappresentato, inoltre, che il contesto in cui si inserisce l'attività del RPCT e dell'ufficio avvocatura è quello dell'Azienda ospedaliera, caratterizzato da generali criticità gestionali e strutturali. L'Amministrazione ha, tuttavia, rappresentato che nonostante le illustrate criticità «si sta operando con un notevole sforzo organizzativo per implementare l'attività in materia anticorruzione poiché di fatto in passato era stato fatto poco» e ha assicurato l'impegno della direzione a regolarizzare la situazione entro la fine del corrente anno. Con determinazione del Direttore Generale n. 1 del 4 gennaio 2017 è stato approvato il PTPC 2017-2019 e pubblicato sul sito istituzionale. Considerato quanto sopra, nei confronti del RPCT, avv. Rinaldi, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 19, co. 5, d.l. 190/2012 per carenza dell'elemento psicologico e si ritiene che la condotta del RPCT sia caratterizzata dalla buona fede per la quale, pur se l'assolvimento di taluni compiti sono passati in secondo piano rispetto ad altri, ha posto in essere le dovute azioni propedeutiche alla predisposizione del PTPC 2017-2019 che risulta essere stato adottato nei termini di legge. Ulteriormente l'assunzione della buona fede del RPCT si ricava, secondo una logica deduttiva, dall'osservazione degli adempimenti e delle azioni poste in essere dal dirigente stesso, per cui la non responsabilità di quest'ultimo ne costituisce la conclusione logica. Dagli atti del procedimento e dalla documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria non emergono fatti che depongono per un'ipotesi diversa da quella prospettata;

- con riferimento al Direttore Generale, dott. [omissis], questi avrebbe dovuto adoperarsi, unitamente al precedente RPC e RT, avv. [omissis], per adottare tempestivamente l'aggiornamento dei piani: tuttavia il RPC e il Direttore generale dell'Azienda Policlinico Umberto I° non hanno proceduto a predisporre e adottare l'aggiornamento dei piani per il triennio 2016-2018, entro la scadenza del 31 gennaio né successivamente; né hanno proceduto all'aggiornamento dei piani per il triennio precedente, 2015-2017. In particolare, per quanto attiene al Direttore Generale, non sono emersi atti che testimonino l'espletamento di un'attività di vigilanza sul corretto



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione, né di atti idonei, in particolare, a stigmatizzare l'operato del RPC e RT e, in particolare, l'omessa adozione dei piani per ben due anni, 2015 e 2016. A ciò si accompagna la valutazione di più ampio respiro che riguarda gli aspetti organizzativi di competenza degli organi di vertice dell'amministrazione. La carenza di una adeguata struttura di supporto al RPC era già stata evidenziata nella relazione annuale del 2015 dall'avv. [omissis]. Nell'ottica di un effettivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, ad essi spetta anche la decisione in ordine all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPC funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

Il RPC e RT, avv. [omissis], rimasto in carica sino al 6 marzo 2016, si è limitato a redigere il 19.1.2016, a pochi giorni dalla scadenza per l'adozione del Piano, una comunicazione avente ad oggetto «aggiornamento sul piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza», con cui riassume le indicazioni fornite in merito dall'Autorità e chiedeva suggerimenti al fine di ottenere utili indicazioni a supporto del nuovo Piano, che, evidentemente, a tale data non era stato predisposto. Successivamente, il 3 marzo 2016, a tre giorni dalla cessazione del suo incarico, il RPC pubblicava sul sito istituzionale dell'ente la propria relazione del 2015 e la predetta nota, con ciò dimostrando di essere pienamente consapevole sia degli obblighi gravanti sull'amministrazione in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza - tra cui quello di aggiornamento dei piani - sia dell'omesso adempimento degli stessi.

A ciò deve aggiungersi che l'Amministrazione ha omesso di adottare anche l'aggiornamento dei piani per il precedente triennio 2015-2017 che avrebbe dovuto essere adottato entro il 31.1.2015 e, comunque, immediatamente dopo la pubblicazione del comunicato del presidente dell'Autorità del 13 luglio 2015. Dunque, anche per l'adozione degli atti omessi per il triennio 2015-2017, la competenza ricadeva sui medesimi soggetti, il D.G., dott. [omissis], e il RPC e RT, avv. [omissis]. Quest'ultimo ha dunque predisposto solo il PTPC e PTTI del triennio 2014-2016.

### II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
  - nel caso di specie, sulla base delle risultanze istruttorie, l'attuale RPCT si ritiene possa considerarsi indenne da qualsiasi responsabilità nell'ambito del presente procedimento sanzionatorio. In questi termini si ritiene che il comportamento del RPCT sia stato caratterizzato dalla buona fede. Dagli atti del procedimento e dalla documentazione acquisita in istruttoria non sono emersi fatti che facciano propendere per una soluzione diversa da quella prospettata;
  - sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene di non irrogare la sanzione pecuniaria al RPCT avv. [omissis];
  - si ritiene, invece, sanzionabile il comportamento del Direttore Generale, dott. [omissis], e del precedente RPC e RT, avv. [omissis], per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione.
  - l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (Direttore Generale e precedente RPC e RT) sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.100 (millecento)

Tutto ciò premesso e considerato

### DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.100 (millecento/00) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- o [omissis], nella qualità di Direttore Generale dell'Azienda Policlinico Umberto I°;
- o [omissis], nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza dal 29.7.2013 sino alla data del 2.3.2016.

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN:  
**IT7700103003200000004806788.**

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio l' 8 febbraio 2017

Il Segretario, Maria Esposito